

Lì, 12 novembre 2018

- Presidente e componenti giunta regionale
- E p.c. - Presidente e componenti IV Commissione
- Dirigenti Servizio Salute e Politiche sociali

Oggetto: Requisiti autorizzazione servizi diurni e residenziali.

Non nascondiamo disagio e frustrazione alla lettura di bozze di lavoro, sempre più vicine a quelle definitive, contenenti le modifiche alla dgr 598 ed elaborate dagli uffici regionali. Proposta sulla quale la IV Commissione è chiamata a dare parere. Purtroppo non sono state previste audizioni.

Di bozza in bozza, nulla cambia se non aggiustamenti funzionali al mantenimento dello status quo per i servizi già operativi.

Eppure non ci sembra che le questioni precedentemente poste siano irrilevanti per la gran parte dei 16.000 utenti dei servizi oggetto di nuova regolamentazione. Rimandiamo, a tal fine, alla nostra nota del 13 settembre, che riportiamo di seguito, nella quale abbiamo analizzato alcuni aspetti delle modifiche che verranno apportate. Qui la facciamo *corta*. Il dato principale che rileviamo è questo: a **tutte le strutture preesistenti e quelle in via di realizzazione, ovvero circa il 95% dei posti che da qui ai prossimi anni saranno operativi, si applica la previgente normativa quand'anche essa non sia stata mai emanata.**

a) Non dovranno avere obbligatoriamente una **superficie minima per persona**. Vuol dire che se la previsione per un diurno è di 16 mq per persona, ma per quello attivo è la metà, o anche meno, non dovrò mai adeguarmi, ma posso mantenere uno standard, che la Regione considera pregiudizievole ai fini di nuova autorizzazione.

b) **Letti per camera**. Devono essere uno o due, ma per le strutture preesistenti possono essere fino a 4. Abbiamo fatto un conto veloce. Questa deroga può riguardare (a meno che il gestore non abbia autonomamente fatto scelte diverse) il 65% dei posti dell'area disabilità; il 50% dell'area anziani; il 100% dell'area salute mentale. Non solo: sulle dimensioni è previsto anche uno scostamento del 25% contro il 20% previsto dalle normative di 18 anni fa. Vuol dire che per qualcuno non sono bastati 18 anni per mettersi in regola. Le camere da 4 letti sono le camere degli Istituti. Sono questi i modelli di riferimento?


c) **Accorpamenti**. Ci si aggancia al punto precedente: le nuove indicazioni prevedono la possibilità di mettere insieme circa (ipotizzando la permanenza del modulo da 20) 100 persone nello stesso edificio (4 moduli residenziali e un semiresidenziale). Quando usciranno i requisiti "specifici" vedremo le scelte per tipologia di servizio. Ma .... tutto questo non vale per le "strutture autorizzate e per quelle in fase di costruzione". Per loro vale la normativa pre-esistente; norma che però ... non esiste (salvo quanto abbiamo già indicato nel documento del 13 settembre). Quindi? In questi casi non esistono limiti agli accorpamenti. Possiamo costruire quante più cittadelle vogliamo. Alcuni paesi della nostra Regione hanno meno abitanti di queste strutture. Non pare inopportuno chiedersi a quale cultura dei servizi ci si ispiri. L'adesione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ([Mozione n. 72 del 18.7.2017](#)), imporrebbe, riteniamo, ben altre scelte.

Eppure .. non sarebbe così dirompente prevedere il rispetto di quanto indicato nella dgr 598 per le strutture preesistenti, chiedendo l'adeguamento della superficie netta per persona e dei letti presenti in ogni camera, prevedendo un tempo definito e concordato. Sul quale poi vengano effettuati controlli e verifiche. Quanto invece agli accorpamenti, bisognerà leggere i "regolamenti specifici". Il 4+1 sarebbe infatti improponibile e inaccettabile sia per i nuovi che per molti dei "vecchi" servizi.

Stiamo parlando di servizi nella maggior parte dei quali le persone trascorrono larga parte della loro vita. Non è opportuno che vengano appunto garantite le migliori condizioni di vivibilità possibili?

Confidando vivamente in un fattivo ripensamento inviamo distinti saluti

Per Gruppo Solidarietà  
Fabio Ragaini



13 settembre 2018

- Presidente e componenti IV Commissione

Oggetto: Richiesta audizione su dgr 598/2018. Vs nota dell'11 settembre 2018.

Con riferimento alla vs in oggetto, siamo dispiaciuti per la decisione di non tenere audizioni. Tanto più che la nostra richiesta era corredata dall'appello, **Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari**, nel quale circa 380 persone (in gran parte operatori, volontari, utenti) e 20 organizzazioni, esprimevano l'auspicio, indicando alcuni punti discriminanti, che i nuovi requisiti si caratterizzassero per attenzione alla qualità di vita e inclusività.

Sullo specifico della DGR 598/2018, **ribadiamo la richiesta che insieme alla proposta di requisiti generali sia presentata anche quella dei requisiti specifici** (che possono derogare quelli generali), perché solo in questo modo si potrà valutare in maniera adeguata ogni tipologia di servizio (ne abbiamo contati 58). La valutazione di qualità di un servizio passa attraverso molti aspetti, tra cui lo standard e la tipologia di personale, la capacità recettiva (il cosiddetto *modulo*), la possibilità di accorpamenti tra più strutture, il ruolo dei servizi territoriali (accesso, valutazione, verifica). Si tratta di un punto dirimente. **Non si possono proporre osservazioni e modifiche ad un testo parziale.**

Ma c'è dell'altro. Gli "addetti ai lavori" sanno che Uffici regionali ed enti gestori (profit e non profit) stanno rivedendo i contenuti della dgr 598. Le modifiche che si stanno definendo cambiano radicalmente alcuni punti qualificanti dei servizi. Ne prendiamo a riferimento tre:

- 1) Superficie per singolo servizio (punto 4).**
- 2) Posti letto per camera (punto 7).**
- 3) Dimensionamento e accorpamenti (punto 16).**

Rispetto a questi requisiti, per le strutture già autorizzate (in alcuni anche per quelle in corso di realizzazione), valgono i requisiti preesistenti. Non si è in presenza dunque di un passaggio graduale verso requisiti di qualità, con almeno la previsione di tempi di adeguamento; siamo piuttosto di fronte al mantenimento di requisiti insoddisfacenti, definiti nel **2000** e **2004**, o addirittura alla totale assenza di requisiti di riferimento.

Significa che gli oltre **16.000 posti attivi** potranno mantenere, sui punti sopra indicati, i requisiti preesistenti. Un'offerta che rappresenta oltre il 90% dell'offerta contrattualizzabile prevista dal Piano di fabbisogno (**circa 18.000**), cui si aggiungono qualche centinaio di posti previsti con atti successivi. In sostanza con le nuove formulazioni a regolamenti approvati, su questi specifici punti tutti potranno continuare con la preesistente regolamentazione. A questo punto occorre specificare **quali siano le relative previgenti normative.**

**1) Superficie per singolo servizio.** Si tratta di un **requisito non previsto nei vigenti Regolamenti**. Dunque per il **totale dell'offerta attuale** (e per quelle in corso di realizzazione), **non è previsto alcun requisito**. Unica eccezione (siamo stati indecisi se segnalarla perché temiamo possa essere abrogata), riguarda le residenze psichiatriche. I requisiti del 2000 richiamano **l'allegato A, punto 10 del Dpcm 22.12.1989** sulle RSA anziani (che prevedevano un tempo di adeguamento di 3 anni, quindi tutte le dovevano avere nel 2003). Il Dpcm indica che la superficie per ospite è pari a 40/45 mq.

**E' quindi necessario che l'indicazione della superficie a disposizione per ciascun ospite vada mantenuta, prevedendo un tempo di adeguamento così da permettere a tutti i servizi di offrire spazi di vita dignitosi.**

**2) Posti per camera.** Per quanto riguarda i **letti per camera** la formulazione permette che almeno 600 persone con disabilità potranno continuare a vivere in camere da 4 letti (circa il 65% dell'intera offerta residenziale); camere da 4 letti anche per il 50% dei ricoverati in RSA anziani e Cure intermedie (circa 600/700 persone) e per tutti quelli con disturbi psichici (fino a 650). Per le dimensioni minime delle camere, più realisti del re, lo scostamento possibile, che, ad esempio, per le RSA anziani nel 2000 era del 20%, diventa del 25%. **Voi vivreste una vita intera in una camera a 4 letti?** Una norma che consente

tale situazione è dignitosa? I requisiti della legge 20/2002 hanno previsto per tutte le residenze (eccetto alcune eccezioni per i minori) che le camere fossero di uno o due letti. Non solo non è caduto il mondo 14 anni fa, ma alcune centinaia di persone hanno abitato in luoghi più degni. Perché questo non può essere previsto per le strutture residenziali normate nel 2000 dalla legge 20?

**3) Dimensionamento e accorpamenti.** La formulazione consente alle strutture già attive e a quelle in costruzione (quindi sostanzialmente il totale dell'offerta) di **non avere limiti negli accorpamenti** (essendo assenti, al riguardo, normative previgenti) e di mantenere la precedente regolamentazione della capacità recettiva (numero di posti per il cosiddetto modulo). Le strutture per disabili della legge 20/2000 non avevano indicazione a riguardo. I limiti previsti nelle Rp anziani della legge 20/2002 (80 e 120) sono stati superati attraverso l'accorpamento con altre tipologie di autorizzazione, così come il limite dei due moduli nella salute mentale previsto dal POSM. Va ricordato che, ad oggi, l'assenza di regolamentazione di questo aspetto non impedisce accorpamenti anche di servizi residenziali a dimensione comunitaria (ad esempio di 6 e 10 persone) concepiti non certo per essere accorpati. Quindi la formulazione permette il mantenimento della situazione preesistente per tutte le strutture (quand'anche non regolamentata), sia in termini di "modulo", sia rispetto al numero ed alla tipologia di accorpamenti.

In conclusione, si ribadisce la richiesta che venga presentato un atto, nel quale siano presenti nella loro integralità tutti i requisiti. Inaccettabile è il mantenimento per le strutture attive (e in fase di costruzione) dei requisiti preesistenti quanto a capacità recettiva e superficie totale netta, mentre vanno piuttosto previsti adeguamenti gradualmente, ma certi, verso requisiti che salvaguardino la qualità di vita delle persone. Non si può accettare che in una camera vi siano le stesse persone previste in un'intera abitazione del cosiddetto "dopo di noi". Non è accettabile che nel 2018 sia ancora possibile trovarsi a vivere in camere da 4 letti in strutture di centinaia di persone. Così come concepita la proposta si caratterizza per essere una liberalizzazione totale dei servizi a favore degli enti gestori.

Questa è una responsabilità tutta politica, che ci auguriamo vogliate assumere pienamente e responsabilmente, tenendo fisso lo sguardo su chi i servizi li fruisce.

Cordiali saluti

**Gruppo Solidarietà**